

Proposta di legge
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016

Relazione illustrativa

Art. 1: è necessario procedere alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto di Marina di Carrara. Si prevede il concorso finanziario della Regione alla realizzazione degli interventi sul sistema viario e di accesso al porto di Marina di Carrara al fine di conseguire:

- il miglioramento e la razionalizzazione del sistema viario di accesso all'area portuale;
- il miglioramento e la maggior efficienza del trasferimento ferroviario e modale;
- il miglioramento della competitività e dell'organizzazione funzionale complessiva dello scalo marittimo.

Art. 2: L'articolo ha come finalità la redazione di due studi di fattibilità per la realizzazione di altrettanti progetti di paesaggio volti a dare attuazione al Piano Paesaggistico Regionale, così come indicato dall'art. 34 della Disciplina di Piano approvato con d.c.r. n.37/2015. I progetti di paesaggio rispondono all'obiettivo di valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, rurali ed ambientali dei territori interessati. L'articolo prevede di finanziare due studi di fattibilità, uno inerente il progetto di paesaggio delle "Leopoldine in Val di Chiana" legato al tema del recupero, riqualificazione e valorizzazione del sistema insediativo della bonifica granducale della Val di Chiana, per il quale la Regione ha stipulato un protocollo d'intesa con i comuni interessati (d.g.r. n. 415/16), e l'altro del "Ferro-ciclovie della Val d'Orcia" riferito al tema del recupero, ripristino e valorizzazione della mobilità dolce in Val d'Orcia per il quale l'intesa è in corso di definizione.

Art. 3: L'accordo firmato a New York il 23/09/1986 tra Governo italiano e fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (ratificato con legge. n. 312/1988) ha definito l'istituzione di un Centro per l'assistenza all'infanzia con sede a Firenze. Tale centro denominato Centro per l'assistenza all'infanzia Unicef - Innocenti Research Centre (IRC) ha posto la sua sede all'interno dell'Istituto degli Innocenti in Piazza Santissima Annunziata. Con l'intensificarsi della propria attività di ricerca il Centro ha richiesto la disponibilità di maggiori spazi. La soluzione era stata offerta in un primo momento dalla Regione Toscana che avrebbe destinato un immobile di sua proprietà al Centro per l'assistenza all'infanzia Unicef - IRC, ma a causa del mutato quadro economico questa soluzione non è stata più percorribile. Pertanto l'esigenza di recuperare maggiori spazi da dedicare al Centro è stata accolta dall'Istituto degli Innocenti che per una positiva contingenza è in grado di mettere a disposizione dei locali attigui all'attuale sede Unicef. Si tratta di un immobile di complessivi mq 2000 che necessita di una adeguata ristrutturazione, che Regione Toscana contribuirà a realizzare mettendo a disposizione dell'Istituto degli Innocenti un contributo straordinario in conto capitale. L'impegno delle parti è regolato da un Protocollo d'intesa tra RT, IDI e UNICEF - IRC.

Art. 4: Il Comune di Abetone è, senza dubbio, la più importante stazione sciistica della Toscana, grazie ai suoi 18 impianti di risalita e circa 40 km di piste; la sua economia si è conseguentemente sviluppata, già dagli anni '60, essenzialmente nel settore terziario. Oggi anche Abetone, come altre stazioni sciistiche toscane ed italiane, vive in una situazione di latente crisi, dovuta in parte alla negativa evoluzione climatica invernale. Da tempo la Regione ha avviato interventi strutturali a favore dei Comuni montani ricadenti nelle 4 aree sciistiche toscane (Appennino pistoiese, Amiata, Garfagnana, Zeri) individuate ai sensi della l.r. 13/12/1993 n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegate). In particolare per l'Abetone possiamo ricordare il completamento della rete per l'innevamento programmato, seguito dall'ampliamento del sistema dei parcheggi in funzione invernale e ultimamente il contributo per l'acquisizione dell'impianto di risalita ex società Ximenes, che dovrebbe essere definitivamente rilevato dal Comune a breve. Il perdurare della crisi,

aggravatasi per alcune società operanti proprio ad Abetone, rende di tutta evidenza il rischio di un dissolvimento di tutto il sistema economico e quindi sociale del territorio. La Regione, date anche le competenze specifiche in materia, deve intervenire, a fianco dell'amministrazione comunale, per garantire un primo sostegno straordinario nello sforzo che tutto il territorio di quell'area deve fare per rilanciare la loro offerta turistica invernale, oltre che estiva. Il contributo straordinario di euro 1.850.000,00 sarà assegnato al Comune di Abetone attraverso la sottoscrizione di apposito accordo di programma che individuerà i primi investimenti necessari per il sostegno e il rilancio turistico di quell'area sciistica.

Art. 5: Estendendo a tutte le zone sciistiche toscane lo stesso spirito di sostegno al “sistema neve” di cui all'articolo 4, con la presente norma si intendono proseguire le azioni già intraprese con la legge finanziaria per l'anno 2015 rivolte alle imprese proprietarie o gestori di impianti di risalita delle seguenti zone: Comprensorio dell'Amiata (Comuni di Castel del Piano, Seggiano e Abbadia San Salvatore), Comprensorio della Garfagnana (Comuni di Castiglione di Garfagnana e Careggine), Comprensorio della Montagna Pistoiese (Comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e Sambuca Pistoiese) e Comprensorio (Comune) di Zeri. Gli stanziamenti di bilancio previsti per le annualità 2016 e 2017 consentiranno – rispettivamente – di (i) completare il finanziamento di tutte le domande risultate ammesse al bando pubblicato nel dicembre 2015 in attuazione dell'art. 59 della L.R. 86/2014 e di (ii) approvare un ulteriore bando avente finalità analoghe al precedente, le cui specifiche di intervento saranno dettate dalla Giunta Regionale con provvedimento di indirizzo da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Art. 6: Il mercato dei Fiori di Pescia (Comicent) è stato trasferito alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale). La legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili) ha previsto il trasferimento a titolo gratuito del suddetto immobile al Comune di Pescia, previa accettazione da parte del Comune; da ultimo, con deliberazione n. 598 del 21 giugno 2016, la Giunta regionale ha approvato un protocollo d'intesa volto formalizzare le tappe di un percorso finalizzato al perfezionamento del trasferimento di proprietà del Comicent secondo quanto previsto dalla l.r. 57/2009, alla manutenzione di tale immobile destinato al mercato dei fiori e alla valorizzazione delle relative attività mediante un partenariato pubblico-privato. L'immobile Comicent è immobile di pregio che necessita di lavori di adeguamento e manutenzione anche per assicurare continuità allo svolgimento del servizio pubblico dell'attività di mercato dei fiori all'ingrosso e quindi salvaguardare i livelli occupazionali.

Art. 7: La Regione ha da tempo avviato un percorso di collaborazione con gli uffici giudiziari toscani finalizzati alla semplificazione delle procedure burocratiche relative alla giustizia anche tramite l'utilizzo di servizi telematici. Tale percorso è stato sancito da ultimo dall'approvazione con DGR 575/2016 di un protocollo di intesa con la Corte d'Appello di Firenze, la Procura Generale della Repubblica di Firenze e il Tribunale per i Minorenni di Firenze per la promozione e attuazione di servizi mirati alla semplificazione ed all'efficienza della pubblica amministrazione. In continuità con tale percorso la Regione prevede il finanziamento di un'attività di digitalizzazione degli atti processuali funzionale anche ad assicurare l'accesso agli stessi da parte della Regione che potrà avvalersene come base di conoscenza per le proprie iniziative sul territorio.

Art. 8: La norma risponde all'esigenza, manifestatasi recentemente in maniera pressante, di completare numerosi progetti di lavori in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), già programmati o assegnatari di finanziamento. La soluzione consiste nella stipula di un mutuo con oneri a carico della Regione, quantificato in cento milioni di euro, da parte di una delle società di gestione del patrimonio E.R.P. con la BEI (Banca Europea degli Investimenti), istituzione il cui

scopo consiste nella concessione di finanziamenti a lungo termine per il sostegno di specifici progetti di investimento. Su indicazione delle società di gestione, e rispondendo ad una specifica richiesta di BEI, è stato individuato il soggetto capofila per la stipula del mutuo in Casa s.p.a., ossia il gestore che agisce nell'ambito dell'area fiorentina (il territorio della Provincia di Firenze, ad esclusione del Circondario Empolese), e che opererà quindi come mandatario degli altri dieci gestori: a tal scopo è prevista la stipula di una specifica convenzione tra i gestori, che contenga appunto il formale conferimento di un mandato con rappresentanza a Casa s.p.a., e regoli i rapporti interni tra i gestori, con particolare riferimento ai profili di responsabilità della capofila per gli interventi di competenza delle altre società di gestione. Verrà inoltre stipulato un accordo di programma tra Regione e gestori avente ad oggetto il concorso regionale al pagamento degli oneri derivanti dal mutuo, che la norma quantifica nell'importo massimo annuale in riferimento ai vari esercizi finanziari, e avrà ad oggetto l'assegnazione e la rendicontazione del contributo in conto rata concesso dalla Regione a Casa s.p.a., oltre che l'eventuale rideterminazione del contributo stesso. Per quanto concerne gli interventi da finanziare, si fa riferimento fondamentalmente a progetti già individuati con delibere di Giunta; in attesa della conclusione dell'operazione descritta e della concessione del mutuo da parte di BEI, sono stati autorizzati con delibere di Giunta due interventi urgenti a Pisa (località S. Ermete) e a Livorno (quartiere Garibaldi), attingendo a risorse già presenti nelle disponibilità dei gestori, come risulta dalla Comunicazione al Consiglio Regionale in merito alle Politiche abitative, resa dall'assessore Ceccarelli lo scorso 2 agosto.

Art. 9: La legge regionale 29 dicembre 2014 n.86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), all'art. 46 "Violenza di genere", autorizza la Giunta Regionale a destinare la somma di 250.000, 00 euro per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere), e per le attività inerenti alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere). La legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (legge di stabilità per l'anno 2016), all'art. 20 "Violenza di genere" conferma la previsione contenuta nella citata l.r. 86/2014 e autorizza la Giunta regionale a destinare la somma di 250.000 euro al sostegno finanziario della stessa tipologia di interventi. L'articolo di cui si propone l'inserimento nella l.r. 82/2015 muove dalla considerazione che la violenza di genere sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza sociale e come tale è un fenomeno che necessita, specie nelle more dell'erogazione delle risorse statali di cui alla l. 119/2013, di uno sforzo straordinario per cercare di prevenirne e contrastarne gli effetti. Per questa ragione si prevedono ulteriori stanziamenti per gli anni 2016 e 2017, in un'ottica pluriennale come si conviene ad azioni che per loro natura necessitano di interventi di sistema e quindi di lungo periodo.

La norma prevede inoltre l'istituzione di un Comitato regionale di coordinamento ove possano trovare sintesi tutte le competenze necessarie alla risoluzione di un fenomeno complesso e decisamente trasversale. Da qui la presenza nell'organismo, oltre che della Commissione Regionale Pari Opportunità, che offre uno sguardo ed un approccio assolutamente complessivo e trasversale alle problematiche in analisi, degli Assessori competenti alle pari opportunità, alla sicurezza, alla sanità e sociale, all'istruzione ed al lavoro: infatti la violenza va prevenuta con azioni di protezione, ma anche attraverso azioni di cambiamento culturale che coinvolgono l'educazione, nonchè il reinserimento lavorativo delle vittime per emanciparle dal nucleo familiare spesso teatro delle violenze. Componenti imprescindibili del Comitato sono poi i Centri Antiviolenza, snodi centrali del sistema – ruolo loro riconosciuto anche dalla normativa nazionale - per quanto riguarda le attività di ascolto, orientamento, protezione e sostegno alle vittime di violenza e gli organismi rappresentativi degli enti locali in quanto le azioni trovano collocazione sui territori. Il Comitato, la cui composizione e modalità di funzionamento saranno stabiliti con apposita deliberazione dell'organo di governo regionale, sarà inoltre aperto ai contributi di altri soggetti istituzionali, poiché la complessità e multidisciplinarietà dei problemi da affrontare non potrà prescindere, ad esempio, da apporti degli organismi rappresentativi delle istituzioni centrali (forze dell'ordine, magistratura, Ufficio scolastico regionale, ecc.), così come peraltro riconosciuto nel Piano

straordinario nazionale per il contrasto alla violenza sessuale e di genere. Il funzionamento del Comitato non comporta oneri per il bilancio regionale.

Artt. 10-12: si dettano disposizioni volte a razionalizzare il procedimento di erogazione del trattamento economico spettante al personale assegnato agli uffici comuni istituiti dall'articolo 28 della l.r. 82/2015 tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione per lo svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, nonché al personale delle province e Città metropolitana di Firenze assegnato in comando alla Regione ai sensi del medesimo articolo. Si dettano altresì disposizioni per assicurare un trattamento uniforme al personale in questione con riferimento al sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione. È stata raggiunta un'intesa con le province e la Città metropolitana di Firenze per le modifiche qui proposte.

Artt. 13-16: si modifica la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale) al fine di ridefinire in maniera più puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalità di esercizio. In particolare l'articolo **14** ridisegna la tipologia delle spese specificando che l'erogazione di contributi in danaro da parte del Presidente della Giunta regionale deve avvenire nei limiti degli stanziamenti di bilancio e a sostegno di iniziative i soggetti esterni di particolare rilevanza per la loro corrispondenza alle finalità istituzionali della Regione. L'articolo **15** ridefinisce le modalità di effettuazione della spesa. L'articolo **16** in conseguenza della definizione di nuove modalità di effettuazione della spesa di rappresentanza, abroga gli articoli che disciplinavano la materia.

Artt. 17-29: Al fine di rendere più efficiente la gestione delle aree demaniali si prevede la possibilità della gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreativa da parte dell'Autorità, prevedendo che i relativi proventi vengano reinvestiti per migliorare la funzionalità delle aree portuali. Nel rispetto del principio generale della preminenza dell'uso pubblico rispetto a quello privato delle aree portuali, la gestione diretta di un bene demaniale richiede che tale gestione rientri fra le finalità istituzionali dell'ente e che la gestione sia volta a potenziare l'uso pubblico dei beni demaniali (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 23 dicembre 2008 n. 6518; TAR Toscana n. 1040/2015).

Pertanto, al fine di potenziare l'uso collettivo delle aree del porto è prevista la facoltà di gestire da parte dell'Autorità portuale, sia ad uso pubblico che ad uso esclusivo privato le aree demaniali, in quest'ultimo caso solo qualora non siano perseguibili nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico e/o paesaggistico ambientale del porto del relativo territorio di riferimento. Le modifiche apportate alla l.r. 23/2012 sono dirette anche alla razionalizzazione della gestione delle funzioni amministrative attribuite alla Regione a seguito del riordino delle funzioni delle province attuato con la l.r. 22/2015, con riferimento alla navigazione sul Canale Burlamacca. In tali aree l'Autorità portuale, oltre ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1 lettere a) bis, a ter) e a quater) rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il Canale Burlamacca ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 80/2015. Vengono inoltre introdotte disposizioni per la razionalizzazione delle modalità di finanziamento dell'Autorità portuale regionale. Vengono modificate le disposizioni che regolano la partecipazione dei componenti dei comitati portuali per agevolarne il funzionamento; si prevede inoltre il potenziamento della dotazione organica dell'Autorità in relazione alle nuove funzioni ad essa attribuite. Viene infine dettata la disciplina relativa al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa. In dettaglio:

L'articolo **18** integra l'oggetto della legge con il riferimento alle funzioni relative alla navigazione sul canale Burlamacca.

L'articolo **19** modifica l'articolo 3 della legge regionale 23/2012 dettagliando le nuove funzioni di competenza dell'autorità.

L'articolo **20** disciplina le fattispecie relative alla sostituzione dei componenti regionali dei comitati portuali.

L'articolo **21** ridefinisce le competenze dei comitati portuali.

L'articolo **22** inserisce la previsione della valutazione del Segretario generale da parte della Giunta regionale su proposta dell'Organismo Indipendente di valutazione.

L'articolo **23** attribuisce al segretario generale le funzioni in merito al rilascio delle autorizzazioni.

L'articolo **24** adegua i contenuti delle direttive regionali di cui all'articolo 13 con riferimento alla gestione diretta delle aree demaniali.

L'articolo **25** modifica le disposizioni relative al finanziamento dell'autorità con la previsione delle entrate derivanti dall'esercizio delle nuove funzioni e da altre entrate per l'utilizzazione di attrezzature ed impianti pubblici nelle aree portuali, oltre agli introiti di spettanza regionale per le concessioni demaniali marittime.

L'articolo **26** disciplina l'incremento della dotazione organica dell'Autorità.

L'articolo **27** prevede il Piano della Qualità della prestazione organizzativa.

L'articolo **29** fa decorrere dal 2017 l'esercizio delle funzioni amministrative relative al Canale Burlamacca.

Artt. 30-36: Il Consorzio per la Zona Industriale Apuana (Consorzio Z.I.A.) è un consorzio di sviluppo industriale ed è stato istituito con d.lgs. del 03/04/1947, n. 372 per il completamento della zona industriale apuana. La competenza in materia di tali enti è stata trasferita alle regioni, come previsto dall'articolo 65 del d.p.r. 24/07/1977, n. 616. I Consorzi di Sviluppo Industriale sono soggetti che hanno lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e artigianali nell'ambito del territorio di competenza, nonché di svolgere attività di propulsione per il potenziamento delle attività esistenti e di promozione e programmazione dello sviluppo economico-produttivo allo scopo di promuovere iniziative pubbliche e private. L'articolo 36 della l. 317 del 05/10/1991 riveste significativa importanza in tema di consorzi industriali, disciplinandone la natura giuridica, il rapporto con la Regione e le funzioni dei consorzi industriali). Essi sono enti pubblici economici, il cui controllo spetta alle Regioni.

Il Consorzio Z. I. A. è disciplinato, a livello regionale, dalla l.r. 07/05/1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 616 del 1977).

La Regione Toscana ha aderito al Consorzio con l.r. 01/04/1998, n. 19 (Adesione della Regione Toscana al Consorzio Zona Industriale Apuana). La gestione economica del Consorzio negli ultimi anni ha registrato un forte disavanzo, con una forte esposizione debitoria, tale da rendere necessario un intervento normativo per procedere ad una gestione del Consorzio attraverso la nomina di un commissario per la gestione provvisoria. In funzione della gestione commissariale è previsto un contributo straordinario. Con successiva legge, la Regione intende procedere alla riorganizzazione del Consorzio Z.I.A.

In dettaglio, si dispone lo scioglimento degli organi del Consorzio Zona Industriale Apuana (Consorzio Z.I.A.) ai fini e nelle more della riorganizzazione di un sistema di *governance* delle attività industriali e della definizione di un nuovo assetto normativo concernente l'area industriale della Zona Apuana; si disciplinano le modalità di scioglimento, attraverso decreto del Presidente della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge; detto decreto oltre allo scioglimento degli organi del Consorzio dovrà prevedere la contestuale nomina di un commissario (ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione") preposto alla gestione transitoria in attesa del riordino del Consorzio. Il commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi, dura in carica fino all'entrata in vigore della legge di riordino che la Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà presentare al Consiglio regionale per la definizione della nuova governante del Consorzio e delle attività industriali. Sono disciplinati i compiti del commissario per la gestione ordinaria del Consorzio, ed a tal fine egli è tenuto a predisporre un piano di ricognizione propedeutico alla predisposizione degli atti necessari alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Consorzio e per la gestione dello stesso. Sulla base della ricognizione il commissario redige un piano industriale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. La Giunta regionale eroga al Consorzio un contributo straordinario ai fini della gestione provvisoria commissariale. Il contributo

è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale. A tal fine si prevede lo stanziamento nel bilancio regionale 2016.